

ALLEGATO 1

Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura del territorio e dell'Ambiente

Bando regionale per l'anno 2021 per la concessione di contributi a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG). Art. 3 comma 6, LR 24/2017. Scadenza 31 dicembre 2020.

Articolo 1. Obiettivi

Il bando si propone di favorire l'adeguamento della pianificazione comunale generale vigente alla LR 24/17 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO" nella fase del periodo transitorio di cui all'art. 3. In particolare, il bando contribuisce alla **formazione, adozione ed approvazione dei nuovi Piani urbanistici generali (PUG)** dei Comuni, privilegiando in primo luogo quelli elaborati in forma intercomunale da parte di Unioni di Comuni cui sia stata trasferita la funzione di pianificazione urbanistica o quelli di Comuni singoli frutto di processi di fusione, in secondo luogo piani intercomunali elaborati per parte di Comuni all'interno di Unioni ed in ultimo piani di Comuni in forma singola con la precedenza a quelli che hanno sottoscritto forme di collaborazione con la Provincia e la Città Metropolitana.

Articolo 2. Destinatari

Possono presentare domanda di contributo i Comuni in forma singola o le Unioni di Comuni - compreso il Nuovo Circondario Imolese ad esse equiparato - costituite ai sensi della vigente normativa in materia di riordino territoriale.

Nel caso di domanda per la formazione di un Piano intercomunale di Comuni di un'Unione che abbiano conferito all'Unione l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, la domanda deve essere presentata dall'Unione di Comuni ed il piano sarà approvato dal Consiglio di Unione.

Nel caso di domanda per la formazione di un Piano intercomunale di Comuni di un'Unione che non abbiano conferito all'Unione l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, la domanda può essere presentata dall'Unione di Comuni o da un Comune capofila per conto dei Comuni impegnati nella definizione di un PUG intercomunale all'interno dell'Unione, secondo quanto definito e sottoscritto in uno specifico Accordo territoriale ai sensi dell'art. 58 della LR 24/2017. In tal caso il PUG intercomunale sarà partitamente approvato in ciascun Consiglio Comunale dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo.

Articolo 3. Modalità di partecipazione

Per partecipare al bando gli Enti proponenti devono, pena inammissibilità della domanda:

- compilare la domanda su carta intestata dell'Ente richiedente - utilizzando il fac-simile di domanda allegato - in cui vengono sottoscritti gli impegni agli adempimenti successivi indicati dal bando;
- salvare il file di domanda in formato pdf e apporvi la firma digitale del Sindaco del Comune o del Presidente dell'Unione proponente;
- inviare la domanda - con tutti gli allegati indicati di seguito specificati - esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC), indicando nell'oggetto "Bando regionale 2021 per la concessione di contributi

a Comuni e loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG). Art. 3 comma 6, LR 24/2017. Scadenza 31 dicembre 2020”; la domanda va trasmessa con modalità “PEC to PEC” dall’Ente proponente alla Regione Emilia-Romagna all’indirizzo urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it

Gli enti proponenti allegano alla trasmissione della domanda di contributo, sempre in formato pdf:

- cronoprogramma delle attività per le fasi di consultazione, formazione ed approvazione del PUG ai sensi dell’articolo 3 e del Titolo III Capo III della LR 24/2017;
- cronoprogramma finanziario di spesa per l’annualità 2021 ai sensi del D. Lgs 118/2011.

Nel caso di domande presentate per la formazione di un PUG intercomunale di cui all’art. 30 della LR 24/2017:

Caso a) se la domanda riguarda un piano intercomunale, all’interno di un’Unione cui **sia stato conferito l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica** nell’ambito delle funzioni di gestione del territorio da parte di tutti o di parte di Comuni dell’Unione in base alla Legge regionale n. 21/2012 “Riorganizzazione delle funzioni amministrative regionali, provinciali di area vasta e associative intercomunali in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione”, dovrà essere allegata anche:

- Convenzione di conferimento della funzione di pianificazione urbanistica

In tal caso necessariamente il conferimento della funzione dovrà riguardare l’esercizio integrale di tutte le funzioni di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza comunale; la domanda di contributo deve essere presentata dall’Unione ed il piano urbanistico sarà adottato ed approvato dal Consiglio di Unione.

Caso b) se la domanda riguarda un piano intercomunale all’interno di un’Unione cui **non sia stato conferito l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica** nell’ambito delle funzioni di gestione del territorio, dovrà essere allegato:

- Accordo territoriale di cui all’art. 58 della LR 24/2017 sottoscritto dagli Enti che s’impegnano alla formazione del PUG intercomunale.

In tal caso la domanda di contributo può essere presentata dall’Unione ovvero da un Comune capofila secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale, ed il piano urbanistico sarà unico per tutti i Comuni ma sarà adottato ed approvato in ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all’Accordo Territoriale.

Caso c) se la domanda riguarda un piano di un singolo Comune che ha sottoscritto forme di collaborazione/convenzione con la Provincia o la Città Metropolitana, dovrà essere allegato:

- Accordo territoriale di cui all’art. 58 della LR 24/2017 sottoscritto da Comune e Provincia o Città Metropolitana che definisce il disciplinare tecnico per favorire la formazione del piano urbanistico indicando i tempi, le forme di partecipazione all’attività tecnica di predisposizione del piano e la ripartizione delle relative spese.

In tal caso la domanda di contributo è presentata dal Comune.

Articolo 4. Termini di presentazione

La presentazione della domanda di contributo, e di tutti gli allegati di cui all'art. 3 precedente, deve avvenire entro il **31 dicembre 2020** pena inammissibilità della stessa. Fa fede la data di avvenuta trasmissione esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC) in interoperabilità di protocollo tra Enti.

Articolo 5. Graduatoria

Il responsabile del procedimento effettua l'istruttoria delle domande pervenute, ne verifica l'ammissibilità in base al presente bando e definisce la graduatoria unica per l'anno 2021 individuando i seguenti quattro gruppi di priorità che specificano i criteri indicati all'art. 3, comma 6 della LR 24/17:

Primo gruppo di priorità:

domande presentate da Unioni di Comuni per PUG intercomunale di cui all' art. 30 comma 3 della LR 24/17 per tutti i Comuni dell'Unione cui sia stata trasferita la funzione di pianificazione urbanistica – e Comuni nati da processi di fusione che acquisiscono priorità ai sensi del comma 4 dell'art. 18bis della LR 24/96 come aggiunto da art. 9 della LR 13/2015.

Secondo gruppo di priorità:

domande presentate da Unioni di Comuni per PUG intercomunale di cui all' art 30 comma 5 della LR 24/17 per tutti o parte di Comuni dell'Unione cui non sia stata trasferita la funzione di pianificazione urbanistica.

Terzo gruppo di priorità:

domande presentate da Comuni per PUG in forma singola che hanno sottoscritto forme di collaborazione all'attività tecnica con la Provincia o la Città Metropolitana per favorire la formazione del piano urbanistico.

Quarto gruppo di priorità:

domande presentate da Comuni per PUG in forma singola.

All'interno di ciascun gruppo le domande sono ordinate privilegiando quelle che riguardano il maggior numero di comuni per la formazione del PUG; all'interno del gruppo 1 per i Comuni derivanti da fusione si considera il numero di Comuni originari al processo di fusione stesso.

A parità di numero di Comuni, le domande sono ordinate dando la precedenza a quelle con minore popolazione residente complessiva (fonte: portale Statistica ER – dato disponibile più recente)

La graduatoria finale è quindi determinata dall'ordine sequenziale dei quattro gruppi di priorità.

Articolo 6. Selezione dei beneficiari

la Giunta regionale approva la graduatoria delle domande e seleziona i beneficiari del programma di finanziamento per l'anno 2021.

Il **programma di finanziamento** definisce i soggetti beneficiari ed il contributo regionale assegnato per ciascuno secondo le regole degli articoli seguenti, fino all'esaurimento delle risorse disponibili nel triennio quantificate in **€ 600.000,00**.

I contributi regionali saranno impegnati e liquidati in base ai cronoprogrammi delle attività, ai cronoprogrammi finanziari ed agli stati di avanzamento lavori e rendicontazioni come specificati negli articoli seguenti.

Articolo 7. Quantificazione del contributo regionale

Il contributo regionale è determinato sulla base del seguente algoritmo, che prevede una quota di base fissa diversificata in funzione delle caratteristiche del soggetto richiedente ed una quota proporzionale al numero di Comuni che si candidano alla formazione del PUG. Il valore economico per ciascun comune sarà determinato in sede di approvazione del programma di finanziamento con variabilità determinata da un range minimo e massimo.

La formula è: $C = K + X(\text{minimo-massimo}) N$

in cui

C= contributo regionale

K = quota fissa di:

- € 30.000 in caso di domanda presentata da Enti che rientrano nel gruppo di priorità 1
- € 20.000 in caso di domanda presentata da Enti che rientrano nel gruppo di priorità 2
- € 15.000 in caso di domanda presentata da Enti che rientrano nel gruppo di priorità 3
- € 10.000 in caso di domanda presentata da Enti che rientrano nel gruppo di priorità 4

X = valore con range compreso tra un minimo di 10.000 € ed un massimo di 15.000 €

N = numero di Comuni per la formazione del PUG

La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute, dei cronoprogrammi finanziari predisposti dagli Enti e delle risorse disponibili, quantifica il valore X con la delibera di approvazione della graduatoria e del programma di finanziamento 2021.

Il contributo regionale non potrà comunque superare il **limite massimo di Euro 100.000,00** per ciascun soggetto beneficiario e non potrà superare il **70% delle spese sostenute ammissibili** in sede di verifica sulla base delle rendicontazioni ad ogni Stato di avanzamento lavori e successiva liquidazione.

Articolo 8. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari inerenti il processo di formazione del PUG relative a: incarichi professionali esterni, personale con forme di contratto a tempo determinato, o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), di collaborazione a progetto, formazione del personale interno dell'Ufficio di piano e attività ad esso direttamente collegate (analisi specialistiche, consulenze tecniche, ecc.), spese materiali per la predisposizione degli elaborati di piano, per l'organizzazione di processi partecipativi e di consultazione, o spese similari legate al processo di formazione del piano. Spese per l'acquisizione di hardware e software, materiali di consumo generici e similari sono ammissibili solo se direttamente collegate alla formazione del PUG.

I beneficiari dovranno rendicontare e documentare le spese sostenute a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria e impegno delle risorse, ad ogni stato di avanzamento dei

lavori (SAL), cui corrisponderanno le tranche di liquidazione del contributo regionale, come specificato negli articoli seguenti.

Articolo 9. Liquidazione del contributo

Il Responsabile del procedimento provvede a liquidare i contributi ai beneficiari con proprie determinazioni nei limiti delle somme concesse e impegnate, sulla base delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria e impegno delle risorse, documentate e rendicontate da ciascun soggetto beneficiario, nel seguente modo:

Prima tranche:

Riguarda le spese sostenute nella prima fase di avvio delle attività sino alla chiusura della consultazione preliminare secondo quanto dettagliato nei cronoprogrammi. Condizione necessaria per la liquidazione è la trasmissione al Responsabile del procedimento dell'Atto di costituzione dell'Ufficio di piano ai sensi dell'art. 55 della LR 24/2017, degli elaborati prodotti e di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività.

Seconda tranche:

Condizione necessaria per la liquidazione è l'avvenuta assunzione del PUG, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della LR 24/2017, e la trasmissione al responsabile del procedimento di tutti gli elaborati costitutivi della proposta di piano assunta. Le spese ammissibili devono essere sostenute durante la seconda fase di attività di cui all'art. 44 e 45, comma 2, della LR 24/2017, ovvero della chiusura della consultazione preliminare sino all'assunzione della proposta di piano e dettagliate nei cronoprogrammi.

Terza tranche a saldo:

Condizione necessaria per la liquidazione del saldo è l'avvenuta approvazione del PUG entro i termini previsti al successivo articolo e la trasmissione al responsabile del procedimento di tutti gli elaborati costitutivi del piano approvato ai sensi della LR 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico in sua attuazione. Riguarda le spese sostenute durante la terza ed ultima fase di attività di cui all'art. 46 della LR 24/2017 dettagliate nei cronoprogrammi, dall'avvenuta adozione sino all'approvazione del PUG.

La liquidazione del saldo del contributo regionale avverrà sino al raggiungimento del contributo regionale concesso od eventuale minore importo per ricondurlo al limite del 70% delle spese sostenute e rendicontate di cui all'art. 7.

Articolo 10. Termine del procedimento

Le attività si concludono con l'avvenuta approvazione del PUG entro il 31/12/2021.

Articolo 11. Variazioni di cronogrammi e termini

L'eventuale ridefinizione dei cronogrammi delle attività e dei cronogrammi finanziari o la richiesta di proroga dei termini del procedimento, dovrà essere approvata con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dei soggetti beneficiari.

Articolo 12. Revoca del contributo

Il contributo assegnato è revocato con atto del Responsabile del procedimento nel caso di mancato rispetto dei termini e delle eventuali variazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Articolo 13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di pianificazione urbanistica, attualmente indicato in Roberto Gabrielli, Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio.

Articolo 14. Informazioni

Per informazioni rivolgersi a:

- Segreteria del Responsabile del Procedimento
Roberto Gabrielli, tel. 051-5276049 – urbapae@regione.emilia-romagna.it
- Funzionari referenti:
Barbara Nerozzi, tel. 051-5276098; barbara.nerozzi@regione.emilia-romagna.it
Anna Muratori, tel. 051-5276915; anna.muratori@regione.emilia-romagna.it

Tutta la documentazione utile è pubblicata nelle pagine dedicate del [portale E-R territorio](#)